

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4505

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALATRI, BORSARI, LOPERFIDO, SCARPA, SERONI, VIVIANI LUCIANA**

*Presentata il 28 ottobre 1967*

### Ordinamento del teatro drammatico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel predisporre un organico riordinamento legislativo delle strutture e dell'attività del teatro di prosa in Italia, crediamo che si debbano tenere principalmente in considerazione:

a) le tradizioni della vita teatrale, e perciò le radici e la particolare evoluzione del nostro teatro in relazione alle caratteristiche territoriali, sociali e culturali del Paese;

b) la storia del vigente assetto legislativo e dei tentativi fatti per riformarlo;

c) il quadro dell'attuale situazione e delle esigenze che obiettivamente si pongono per fare delle disposizioni legislative uno strumento di rafforzamento, di qualificazione, di diffusione su scala nazionale della vita e della cultura teatrale.

Per quanto riguarda il primo punto, il teatro italiano di prosa — come ha notato l'autore del più recente e sistematico Rapporto sul teatro italiano (1) — ha sempre presentato la caratteristica di svolgere le proprie attività secondo un sistema particolarmente decentrato, con diffusione di sale di spettacolo in tutto il nostro territorio, anche nei centri periferici minori, con una vita che si è venuta svolgendo in senso « itinerante ». È evi-

dente che ciò è dovuto a ragioni proprie della storia del nostro Paese e della sua società: in primo luogo la tenace tradizione degli Stati regionali, con altrettante capitali, in un assetto durato formalmente fino a poco più di un secolo fa, tradizione protrattasi poi sostanzialmente anche oltre l'unificazione e ancor viva ai giorni nostri. Questa tradizione rappresenta un patrimonio storico e culturale che non soltanto non va disperso, ma che va anzi salvaguardato, e ciò proprio in vista di un rafforzamento dell'unità nazionale, in quanto il numero e la vivacità dei centri locali contribuiscono a formare un quadro complessivo non asfittico e non concentrato in poche sedi, a detrimento della provincia. Naturalmente in questo quadro va tenuto presente l'assetto regionale, che la Costituzione repubblicana e democratica stabilisce per il nostro Paese e che, sia pure faticosamente e tra molteplici resistenze conservatrici, si va affermando in istituzioni.

Per ciò che si riferisce alla storia del vigente assetto legislativo nel settore del teatro di prosa, occorre innanzi tutto ricordare che il primo intervento dello Stato italiano per il teatro risale al 1921, quando venne stanziata nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200.000, da prelevarsi sulla quota spettante allo Stato per i diritti erariali sui pubblici spettacoli. L'esame delle motivazioni e modalità di quella prima disposizione dimostra

(1) GIORGIO GUAZZOTTI, *Rapporto sul teatro italiano*, Milano, Silva, 1966: ad esso, anche senza nuovamente citarlo, ci rifaremo più d'una volta nel corso di questa relazione.

come il provvedimento fosse emanato senza una chiara consapevolezza del problema in quel momento affrontato, sicché il teatro veniva sì incoraggiato genericamente a sopravvivere, ma non aiutato a trovare la sua configurazione in una società in via di riorganizzarsi. Intervenuta su tutta la vita italiana la pesante cappa fascista, e muovendo da quel tardivo e malconcepito intervento legislativo liberale, i passi successivi consistarono nell'aumento dei fondi stanziati, dapprima attraverso il meccanismo dell'organizzazione corporativa (leggi del 1932 e 1934 sulle quote da attingere dal gettito offerto dal canone delle radioaudizioni), poi con un'apposita regolamentazione attraverso il Sottosegretario alla stampa e alla propaganda, sempre col fine di disciplinare e burocratizzare una protezione che mirava al controllo ideologico della vita teatrale, ma senza mai preoccuparsi di darle una fisionomia istituzionale e di rafforzarne le strutture organizzative e funzionali. Lo Stato democratico, fondato sulle rovine del fascismo, non ha purtroppo dimostrato finora una reale capacità di invertire la rotta e si è limitato ad adattare la regolamentazione ereditata dal regime precedente, sia trasferendo dapprima alla Presidenza del Consiglio le competenze della Direzione generale dello spettacolo, e poi creando l'apposito Ministero del turismo e dello spettacolo; sia proseguendo la precedente prassi centralizzatrice e la vocazione al protezionismo politico, esercitatosi a sua volta mediante tre armi: la censura (istituita nel 1926 e abolita soltanto nel 1962), il rifiuto a un allargamento del pubblico da perseguirsi con una politica articolata sulle basi democratiche della nostra società, e la corruzione dei finanziamenti incontrollati e conseguentemente soggetti alle preferenze particolari del partito dominante. La legge attualmente in vigore risale al 1948, ha subito ben quattro proroghe, è legata alla particolare situazione teatrale dell'immediato dopoguerra e comunque riguarda soltanto il reperimento dei fondi, senza alcuna preoccupazione di merito e senza alcuna innovazione in senso democratico. Insomma, dal 1921 in poi, quasi senza soluzione di continuità per quanto riguarda criteri e modalità, tutto un cammino percorso senza una visione organica e coordinata degli sforzi da compiere, il che è tra l'altro dimostrato dal fatto che la industria radiotelevisiva, pressoché interamente controllata dallo Stato e necessariamente agente, per gran parte della sua attività, sul terreno teatrale, come su quello cinematografico, dipende da un ministero di-

verso da quello dello spettacolo; ed anche dal fatto che gli enti collaterali (l'Ente teatrale italiano, l'Ente italiano scambi teatrali, l'Istituto nazionale del dramma antico, l'Istituto del dramma italiano) agiscono senza alcun comune orientamento, con scarsa efficacia e insufficiente influenza sullo sviluppo effettivo della vita teatrale italiana.

Insomma, la legislazione attuata negli ultimi vent'anni non ha in alcun modo corretto la fragilità e la frantumazione delle strutture, la tendenza alla crescente smobilitazione di un'eredità storica positiva, il graduale depauperamento di un patrimonio artistico e culturale; è stata essenzialmente conservatrice e ritardatrice; ha non già favorito e promosso, ma soltanto passivamente e faticosamente accettato i nuovi fermenti positivi che si sono venuti spontaneamente manifestando nella vita teatrale italiana e dei quali diremo più avanti.

In particolare, i difetti della legge vigente si possono così riassumere: insufficienza delle sovvenzioni; discrezionalità dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni stesse; scarsa rappresentatività democratica della Commissione consultiva; insufficienza delle misure direttive a favorire la formazione dei teatri stabili; scarsità degli incentivi alla stabilizzazione dei complessi; inadeguatezza dei contributi per la rappresentazione di lavori teatrali italiani; mancanza di misure atte a favorire l'ampliamento della rete di esercizio teatrale sia pubblico che privato; assenza di norme che garantiscano una reale diffusione della cultura teatrale, la formazione professionale, e un rapporto organico scuola-teatro.

Tali insufficienze e lacune, che contribuiscono ad accrescere le obiettive difficoltà in cui si dibatte la vita del teatro, sono state ripetutamente denunciate dal gruppo parlamentare che si è fatto promotore della presente proposta di legge e che già in passato ha più volte tentato di porvi rimedio proponendo una nuova regolamentazione legislativa. Basti ricordare l'ultima proposta di legge, presentata da deputati comunisti e socialisti nel 1954 e firmata dagli onorevoli Luciana Viviani, Pieraccini, Corbi e Mazzali. In quella proposta sono contenuti provvedimenti per lo sviluppo del teatro nazionale, alcuni dei quali conservano tuttora la loro validità. Ma, di fronte alla situazione sempre più critica del teatro e alle pressioni esercitate dalle categorie interessate, lo stesso Governo sentì l'esigenza di presentare nel 1961, attraverso il Ministro Folchi, un suo disegno di legge, cui nel maggio 1962, sulla base delle critiche emerse nel

convegno di studio promosso nel marzo di quell'anno a Napoli dalla rivista *Teatro Nuovo* e nel convegno dell'Associazione nazionale critici teatrali riunitosi nell'aprile a Bologna, furono dal Governo stesso apportati alcuni emendamenti migliorativi. Peraltro, come la proposta di legge del PCI e del PSI non era mai stata discussa ed era decaduta con la fine della seconda legislatura, così anche il disegno di legge governativo non poté concludere il suo iter parlamentare e decadde anch'esso con la fine della terza legislatura.

Da questa sommaria storia discende il quadro dell'attuale situazione e delle esigenze di rinnovamento (alle quali si ispira la presente proposta di legge), terzo ed ultimo punto di riferimento da noi indicato all'inizio di questa relazione.

La principale esigenza che un riordinamento deve soddisfare (e che in sostanza le riassume tutte) è l'organicità degli interventi in vista di un coordinamento degli sforzi, di un rafforzamento delle strutture sopravvissute, di una promozione di nuovi centri di elaborazione di vita e di cultura teatrale, tenendo presenti la tradizione decentralizzata di cui si è detto, l'assetto regionale in via di definizione istituzionale, e le nuove tendenze positive che si sono fatte autonomamente strada in questi ultimi anni. Tutto ciò potrebbe tradursi — come è stato da taluno proposto — nel senso che la nuova legge deve trasformare la concezione della sovvenzione in quella dell'investimento per costituire un programma sociale e non l'espressione di una paternalistica generosità, per assolvere al dovere dello Stato democratico di sostituire a una concezione burocratica e paternalistica dell'intervento finanziario centrale una dialettica democratica che non escluda nessuna delle componenti essenziali.

Di qui, in primo luogo, l'esigenza di partire da una considerazione dell'attività teatrale come di « rilevante interesse nazionale », quale base per l'interessamento ad essa riservato da parte dello Stato e per gli interventi finanziari ad essa devoluti. Di qui, perciò, la considerazione del teatro come di « servizio pubblico »; di qui la preminenza, per un teatro come servizio pubblico, dell'ente locale territoriale, fondata sulla convergente e dialettica azione di tutte le componenti d'organizzazione democratica capaci di coinvolgere nel discorso sul teatro il pubblico « nuovo », non come oggetto passivo ma come soggetto attivo.

Qualche indicazione in tal senso è del resto contenuta nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70, recentemente

approvato dal Parlamento italiano, al cui paragrafo 108 si legge:

« Quanto al teatro di prosa, il programma di interventi dovrà essere diretto:

al potenziamento dei teatri stabili esistenti e alla creazione di altro organismi del genere in ogni altro capoluogo di regione e in altri centri particolarmente idonei, con la collaborazione delle amministrazioni locali interessate;

al sovvenzionamento delle tradizionali compagnie di giro, con particolare riguardo per quelle che operano nelle zone depresse;

al sostegno delle scuole di recitazione e di formazione professionale;

al rafforzamento dell'Ente teatrale italiano, per sviluppare principalmente la rete delle sale teatrali di provincia, e per incrementare la diffusione in Italia e all'estero della produzione drammatica nazionale;

al sovvenzionamento delle manifestazioni straordinarie in Italia e all'estero, dirette ad accrescere il prestigio del teatro di prosa italiano e la sua conoscenza da parte del pubblico ».

In questa formulazione non va sottovalutato il ribaltamento, in essa affermato, della tradizionale gerarchia delle strutture, per cui vediamo poste come strutture primarie non più quelle delle cosiddette compagnie di giro, bensì quelle del teatro a gestione pubblica, fino alla proposta di creare un teatro stabile in ogni capoluogo di regione « e in altri centri particolarmente idonei »; così pure è rilevante, nelle sovvenzioni alle compagnie di giro, la priorità concessa a quelle che operano nelle zone depresse. Tuttavia sono non meno evidenti, nella formulazione programmatica citata, la mancanza di un'indagine atta a meglio penetrare la complessa realtà in movimento e la tendenza a cristallizzare la situazione esistente, senza il respiro necessario ad accompagnare e favorire il confortante sviluppo che nella vita teatrale italiana si è venuto manifestando in questi ultimissimi anni. Di ciò si avvertono poi le conseguenze negative in altro progetto di riforma legislativa relativo al teatro drammatico, di cui, nonostante la sempre rinviata e ancora non avvenuta presentazione in Parlamento, si sono avute ampie notizie: esso mostra ancora insufficienze, lacune e timidezze, perfino al di là della già carente formulazione programmatica di cui sopra.

La nostra proposta di legge si sforza di conciliare una valutazione realistica della situazione e delle possibilità esistenti con l'emanazione di premesse normative indispensabili

per assicurare alla vita teatrale uno sviluppo consono alle sue tradizioni, al valore del patrimonio culturale e artistico che essa rappresenta, agli stessi fermenti innovatori che si sono manifestati negli ultimi tempi. Fondamentale è la priorità da assicurare alle strutture dei teatri a gestione pubblica, rispetto ai quali sarà opportuno fornire qualche indicazione storica e di merito. Il 17 maggio 1947 iniziava la sua attività il « Piccolo Teatro della città di Milano ». Come è stato da altri notato, era la prima « impresa teatrale pubblica » che veniva istituita nel nostro Paese; la sua novità non consisteva soltanto nella sua capacità di sintesi delle migliori tendenze della nostra produzione drammatica (stabilità e qualità), ma nel modo stesso di concepire l'attività teatrale come una forma di pubblico servizio, e pertanto nel basare le proprie strutture sull'apporto di regolari finanziamenti degli enti pubblici e dello Stato e, quindi, di offrire una produzione sempre garantita sul piano artistico e formativo ad un pubblico che, anziché essere il passivo portato delle consuetudini, fosse reclutato in tutti gli strati sociali attivi e reso più esteso e rappresentativo sul piano della composizione democratica. Con la presenza del Piccolo Teatro di Milano, primo organismo teatrale italiano inteso come istituto sociale e come servizio pubblico, l'intero sistema del teatro italiano trovava un punto di riferimento per la propria trasformazione, sia per la modificazione delle sue strutture, sia per il rammodernamento dei suoi criteri di produzione. Infatti il decennio 1950-60 segnava la diffusione del sistema dei teatri stabili, facendosi strada la convinzione che la qualità culturale delle produzioni e la loro esecuzione artistica debbano essere contemporaneamente accompagnate dall'affermazione di un nuovo rapporto tra teatro ed enti pubblici, da una sistematica azione di avvicinamento del pubblico, da una nuova concezione dei compiti degli organismi teatrali, proiettati al di fuori del più ristretto ambito delle maggiori « piazze » finora esclusivamente coperte dall'attività teatrale italiana. Dopo quello di Milano, nascevano e si affermavano pertanto i teatri stabili di Genova, Torino, Trieste e Bolzano, e, dopo il 1960, si sono avuti nuovi tentativi, più o meno riusciti, a Bologna, Firenze, Palermo, Catania, L'Aquila, Bari, Roma. Contemporaneamente a questi ultimi tentativi — dei quali alcuni portati a buon fine e ormai affermati — si sono potuti notare nella vita teatrale italiana confortanti segni di ripresa, che hanno invertito la tendenza alla contrazione del pubblico, le cui presenze, ridottesi da 6.940.366 nel 1950,

anno della massima congiuntura positiva, a 3.242.591 nel 1959, hanno cominciato a risalire, con incrementi particolarmente salienti, nelle stagioni teatrali 1964-65 e 1965-66.

Occorre a questo punto dissipare un equivoco che permane tenace in una parte della opinione pubblica: non è assolutamente vero, come spesso si afferma, né che la diffusione e l'affermazione dei teatri stabili abbia nociuto alle cosiddette compagnie di giro, né che i primi godano di una situazione di privilegio finanziario rispetto alle seconde. Come nel campo dei teatri stabili sono riusciti ad affermarsi soltanto quelli che hanno dimostrato di saper trovare un loro spazio culturale, una loro vitalità, una loro peculiare funzione, così le più valide e robuste compagnie di giro si sono ulteriormente rafforzate ed affermate, e alcune di esse sono riuscite a darsi persino una fisionomia di compagnie semistabili. L'attività dei teatri a gestione pubblica non ha distrutto nulla, ha semplicemente occupato degli spazi resisi via via disponibili, con vantaggio non soltanto per la vita culturale e artistica del Paese, ma anche degli stessi proprietari di sale e con ripercussioni generali positive su tutta la vita teatrale italiana. Per quanto riguarda poi il rispettivo finanziamento, un confronto tra le sovvenzioni di cui hanno goduto e godono i teatri a gestione pubblica e le compagnie private non si risolve affatto a scapito di queste ultime. Al contrario: è stato autorevolmente notato (1) che, quanto a sovvenzioni statali, « 180 recite di una " semistabile " sovvenzionata con 60 milioni o di una compagnia commercialissima che riceveva 40-50 milioni fra " rientri " e " premi " , sono più agevoli da affrontare delle quasi 400 recite affrontate nel 1964-65 dal Teatro stabile di Torino e dal Teatro stabile di Genova con contributi governativi, rispettivamente, di 70 e 90 milioni ». Si potrà dire, anzi si dice abbondantemente, — aggiunge Ivo Chiesa — che i teatri stabili sono posti in una posizione di vantaggio dalle sovvenzioni locali; ma è facile dimostrare che tali sovvenzioni vengono largamente assorbite da un tipo di spese e di costi che le compagnie private non hanno (per esempio le cosiddette « spese generali », che derivano dalla necessità di tenere in vita per l'intero anno i quadri direttivi, amministrativi e tecnici, e i costi per le attività culturali e collaterali); per

(1) Da Ivo Chiesa, autore di un'ampia e documentata memoria sull'intero problema pubblicata nel periodico trimestrale del « Teatro Stabile di Genova », anno III, n. 1, dicembre 1965.

non parlare di obblighi — la politica dei prezzi, il 51 per cento di recite italiane — che si traducono anch'essi in costi i quali gravano soltanto sui teatri stabili. Si dice anche che sui contributi ai privati grava una « ritenuta d'acconto » del 17 per cento; ma si tratta di somme che vengono restituite al capocomico quando questi dimostra di aver chiuso il bilancio in passivo.

Se la nostra proposta di legge prevede per i teatri a gestione pubblica una sistemazione, oltre che istituzionale, anche finanziaria adeguata, riservandosi ad essi non meno del 40 per cento dei contributi statali (contro un massimo del 60 per cento, che è pur sempre una quota maggioritaria, alle compagnie private), si tenga presente che in tal modo si raggiungerebbero purtuttavia obiettivi che sono ben lontani da quelli sui quali si sono attestate le analoghe istituzioni teatrali pubbliche negli altri Paesi europei. Basti ricordare, in proposito, che la sola *Comédie Française* riceve 940 milioni l'anno, che il *Théâtre National Populaire* ha una sovvenzione di 340 milioni, che i 121 teatri stabili della Repubblica federale tedesca ricevono sovvenzioni per 39 miliardi, che il solo *Schauspielhaus* di Zurigo ne ha per 400 milioni. Ciò significa che lo Stato della Germania federale spende ogni anno per i suoi teatri stabili 80 volte ciò che finora stanziava lo Stato italiano, e che il solo teatro pubblico di Zurigo costa allo stato svizzero quasi quanto all'Italia costa finora l'intera rete dei teatri a gestione pubblica.

Certamente, in alcune zone coperte dai teatri stabili si è venuta in parte perdendo, negli ultimi tempi, quella spinta dinamica rinnovatrice che ne ha caratterizzato la vita nei suoi primi passi, con qualche segno di avvicinamento ai modi e ai costumi delle compagnie di giro; ma appunto per questo occorre nella nuova legge assicurare la possibilità di sviluppo di quei teatri di ricerca e di sperimentazione e di quei teatri universitari che possono e debbono costituire il necessario retroterra culturale e artistico di ogni altra attività teatrale a più forte struttura, il campo di esperimento dei nuovi quadri, la palestra di addestramento delle nuove poetiche, dei nuovi esperimenti, dei nuovi talenti: ciò che la nostra proposta di legge prevede.

Altri problemi inerenti alla vita dei teatri a gestione pubblica sono quelli relativi alla necessità che essi adempiano ad una funzione di diffusione della cultura e dell'attività teatrale su scala provinciale, regionale e interregionale, con particolare riguardo per il Mezzogiorno d'Italia; agli scambi tra di essi; al

rapporto tra essi e le compagnie private; alla formazione di scuole professionali e di centri di dibattito. Così per quanto riguarda le compagnie private, occorre emanare disposizioni che favoriscano una loro espansione al di fuori delle due aree di Roma e di Milano, le quali da sole assorbono attualmente il 60 per cento delle rappresentazioni, e con Torino, Genova, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia, Catania e Trieste l'80 per cento, con danno per le numerosissime altre « piazze » lasciate ai margini di una vita teatrale troppo accentrata. Altri provvedimenti dovranno necessariamente prevedere, sempre per quanto riguarda le compagnie private, premi di qualità e contributi speciali che costituiscano tangibili incentivi al livello qualitativo dei repertori e degli spettacoli e alla diffusione della cultura e dell'attività teatrale. Tutti questi problemi trovano nella nostra iniziativa legislativa proposte organiche e funzionali che ci lusinghiamo possano almeno avviare ad una loro soluzione. Altro problema rilevante, quello della necessità di fornire le premesse legislative per la creazione di nuovi teatri a gestione pubblica, senza peraltro favorire il pullulare di organismi artificiosi e asfittici, in un equilibrio che la nostra proposta di legge si sforza di individuare.

Un altro capitolo importante che deve essere affrontato è quello dell'edilizia teatrale. Non si tratta soltanto di assicurare ai teatri a gestione pubblica ormai affermati, ed anche a quelli che potranno cercare una loro affermazione sostenuta da serietà d'intenti e da favore di pubblico, di trovare una loro sistemazione stabile, mentre almeno a Milano, Torino, Bologna, Trieste e Genova si è giunti soltanto a soluzioni quanto mai provvisorie e precarie, e in qualche caso persino paradossali; si tratta anche, e vorremmo dire soprattutto, di dotare ogni città di un teatro, sia restituendo all'agibilità sale, spesso storiche, che giacciono ora in abbandono o sono state destinate ad altri usi, sia costruendo nuove sale, con priorità ai comuni del Mezzogiorno che maggiormente hanno bisogno di aiuti e facilitazioni per raggiungere questo obiettivo, indispensabile per una civiltà teatrale che abbia veramente carattere nazionale. (Secondo una recente indagine condotta su dati forniti dal Ministero dell'interno, esistono attualmente 461 teatri comunali, dei quali solo 4 effettivamente adibiti a sole rappresentazioni teatrali, 2 a spettacoli teatrali e a balli, 20 a spettacoli teatrali e ad altre manifestazioni, 4 a rappresentazioni liriche e a concerti musicali, 84 a cinema-teatro, 153 a sole proiezioni cinema-

tografiche, 12 a sale da ballo, 11 a palestre, archivi, depositi, ecc., 107 non agibili, dei quali ultimi 95 in capoluoghi di provincia).

A tal fine la nostra proposta di legge prevede, oltre a disposizioni concorrenti l'istituzione di un apposito fondo presso la Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, anche la diretta partecipazione dell'Ente teatrale italiano, il quale dovrebbe essere riorganizzato su basi democratiche per servire non più come strumento di pressione politica o come rete puramente commerciale di distribuzione di spettacoli, ma come mezzo efficace di reale diffusione delle strutture e dell'attività e cultura teatrali, per gestire e programmare sale teatrali, istituire teatri a gestione pubblica, promuovere la formazione di compagnie drammatiche nazionali a carattere stabile al fine di conservare il patrimonio nazionale e dialettale, realizzare idonee iniziative per l'incremento del repertorio drammatico contemporaneo, promuovere formazioni a carattere sperimentale, collocare all'estero opere drammatiche italiane, attuare scambi di opere, di complessi e di singoli artisti tra l'Italia e i Paesi stranieri. Contemporaneamente dovrebbe avvenire un razionale e funzionale riordino nel settore dei troppi enti che attualmente esistono in campo teatrale e che, nella loro presente dislocazione e fisionomia, agiscono — come si è già osservato all'inizio di questa relazione — senza alcun comune orientamento, con scarsa efficacia, e con inutile e dannosa dispersione di forze e di iniziative.

Importante e purtroppo nuovo il compito, che non dovrebbe mancare, di una sistematica azione coordinatrice fra il teatro e la scuola. In proposito, nella nostra proposta di legge si prevede che i teatri a gestione pubblica diffondano in modo organico e metodico la cultura teatrale nelle scuole (e tra i lavoratori) con spettacoli gratuiti e con varie altre manifestazioni; che il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, promuova un'ampia diffusione della cultura teatrale e dell'attività drammatica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, tenendosi particolarmente conto, nell'assegnazione dei contributi ai teatri a gestione pubblica, dell'attività da essi svolta in direzione della scuola e dell'università; che par-

te del fondo di un miliardo a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo sia destinata a concessione di contributi per attività intese a promuovere la diffusione della cultura teatrale nell'ambito della scuola primaria e secondaria; che anche i comuni stan- zino fondi per la diffusione del teatro nelle scuole. A quest'ultimo proposito, ci sembra indispensabile disporre affinché all'articolo 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, si aggiunga un comma che trasferisca tra le spese obbligatorie quelle intese alla gestione diretta di un teatro comunale, di una stagione di spettacoli, di istituti di istruzione professionale teatrale, per la concessione di contributi a centri locali di ricerca e sperimentazione teatrale, e, appunto, per la concessione di contributi per la diffusione del teatro nella scuola.

Per quanto riguarda i rapporti tra teatro RAI-TV — capitolo essenziale, nella sempre maggiore espansione dell'attività radiotelevisiva, per una sana e coordinata vita teatrale — l'esperienza della legge sul cinema ha dimostrato — come da parte dei firmatari della presente proposta di legge si sostiene già nel corso del relativo dibattito parlamentare — che questo problema non può essere efficacemente affrontato riservando ad un semplice Comitato di ministri il compito di provvedervi, e che è necessario invece dare all'organo proposto a tale coordinamento una fisionomia più larga, immettendovi le rappresentanze delle categorie direttamente interessate.

In generale, tutta la struttura della vita teatrale, come quella delle commissioni intese a regolarla, provvedervi e coordinarla, deve essere improntata ai più larghi e sicuri criteri di democraticità e di autonomia, unica efficace garanzia di buon funzionamento e di rispetto delle ragioni proprie dell'attività culturale e artistica.

A tali criteri s'ispira la presente proposta di legge, che ci auguriamo possa essere prontamente esaminata e discussa in sede parlamentare per un rapido varo di quello strumento legislativo aggiornato e aderente alle esigenze di buon funzionamento, di rafforzamento e di sviluppo, di cui il teatro italiano, nonostante le ripetute richieste e promesse, ancora manca, attendendolo da oltre vent'anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Lo Stato considera il Teatro una libera attività culturale che riveste un rilevante interesse nazionale e ne promuove, pertanto, lo sviluppo.

### ART. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) sostiene l'attività dei teatri a gestione pubblica;

b) sostiene l'attività dei teatri di ricerca e sperimentazione;

c) favorisce lo sviluppo autonomo dei teatri universitari;

d) favorisce l'attività qualificata dei complessi teatrali ad iniziativa privata;

e) promuove, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, i rapporti fra teatro e scuola;

f) favorisce la tutela del patrimonio drammatico nazionale e la valorizzazione della produzione italiana moderna e contemporanea;

g) favorisce le iniziative pubbliche volte alla formazione di quadri professionali e alla diffusione della cultura teatrale in Italia;

h) appoggia lo sviluppo delle attività dilettantistiche qualificate;

i) incoraggia ed aiuta le iniziative intese a diffondere all'estero il teatro italiano;

l) promuove e incoraggia l'ammodernamento ed il ripristino di sale teatrali con particolare riguardo a quelle di proprietà comunale, nonché la costruzione di nuove sale, particolarmente nelle zone che ne sono maggiormente sprovviste;

m) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

### ART. 3.

Per l'esame dei problemi generali concernenti il teatro drammatico e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per il teatro. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro del turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante dell'ETI;

d) un rappresentante delle scuole professionali di teatro;

e) un regista teatrale nominato dall'Associazione di categoria;

f) un impresario teatrale designato dall'Associazione di categoria;

g) un autore drammatico, designato dal sindacato scrittori italiani;

h) un attore, nominato dall'Associazione di categoria;

i) un esercente di sale teatrali, designato dall'Associazione di categoria;

l) un rappresentante di sale teatrali gestite dai comuni, designato dall'ANCI;

m) tre rappresentanti dei lavoratori del teatro drammatico a gestione pubblica e tre del teatro drammatico a gestione privata, designati dalle Associazioni di categoria;

n) un rappresentante dei teatri universitari, designato dalla UNURI;

o) un rappresentante dei teatri di ricerca e sperimentazione, designato da un'assemblea dei direttori artistici dei teatri stessi;

p) un docente di storia del teatro, designato dall'Associazione di categoria;

q) tre critici teatrali, designati dall'Associazione di categoria;

r) tre rappresentanti delle direzioni dei teatri a gestione pubblica, designati dal Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 11;

s) un rappresentante della Società italiana autori e editori;

t) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del Credito teatrale.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttori di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per il teatro sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione centrale per il teatro è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per il teatro sono valide quando sia presente almeno

la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## ART. 4.

In seno alla Commissione centrale può essere eletta una Sottocommissione col compito di predisporre le proposte da sottoporre all'esame della Commissione centrale stessa.

## ART. 5.

Ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, sono considerati teatri a gestione pubblica i teatri che:

1) realizzino un repertorio ispirato a criteri d'arte, in cui trovi adeguato rilievo la produzione nazionale, e allestiscano spettacoli di alto livello qualitativo;

2) svolgano un'attività recitativa non inferiore a sei mesi.

Tale attività dovrà svolgersi per almeno due terzi nell'ambito dei rispettivi comprensori territoriali fissati dal Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 11;

3) diffondano, in modo organico e metodico, nell'ambito dei rispettivi comprensori territoriali, la cultura teatrale nelle scuole e tra i lavoratori sia con spettacoli gratuiti per studenti e lavoratori, sia con varie manifestazioni quali *recitals*, mostre, conferenze, convegni, pubblici dibattiti, da tenersi nelle sedi di teatri o altrove, come scuole, fabbriche, università, circoli culturali, circoli aziendali;

4) praticino prezzi ridotti dei biglietti e degli abbonamenti per studenti e lavoratori;

5) usufruiscano da parte degli enti promotori di sovvenzioni che non siano inferiori, nel complesso, al 40 per cento della eventuale differenza passiva fra le spese di gestione e le entrate per attività, determinate dal bilancio annuale di previsione.

L'accertamento dei requisiti artistici, tecnici ed organizzativi previsti dal presente articolo ai fini del riconoscimento della qualifica di teatro a gestione pubblica è demandato al Ministero per il turismo e lo spettacolo, che delibera su parere vincolante della Commissione centrale per il teatro.

## ART. 6.

I teatri a gestione pubblica sono promossi:

a) dalle Regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario;

b) da città capoluogo di Regione;

c) da comuni con popolazione non inferiore a 300.000 abitanti;

d) da consorzi di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 300.000 abitanti.

ART. 7.

All'articolo 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente paragrafo:

« 15) spese per la gestione diretta di un teatro comunale, di una stagione di spettacoli, di istituti di istruzione professionale teatrale, per la diffusione del teatro nelle scuole, e contributi a centri locali di ricerca e sperimentazione teatrale ».

ART. 8.

I teatri a gestione pubblica sono retti da un Consiglio di amministrazione che approva i bilanci preventivi e consuntivi di ogni stagione teatrale.

Esso è composto da:

cinque rappresentanti eletti dall'Ente o dagli Enti promotori, di cui due designati dalle minoranze consiliari;

tre rappresentanti dei quadri artistici e tecnici dipendenti dal teatro eletti da essi;

un rappresentante dell'Associazione abbonati al teatro, designato dall'Associazione stessa.

L'Ente regione, ove sia costituito, e la provincia in cui svolge la sua attività, qualora sovvenzionino il teatro stesso, sono rappresentati con voto deliberante nel Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che rappresenta il Consiglio stesso di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, si provvede alla loro sostituzione negli stessi modi previsti per le nomine; i nuovi eletti durano in carica per il periodo di tempo rimanente al compimento del quadriennio.

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

ART. 10.

La direzione è nominata dal Consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni, ma decade prima di questo termine qualora

decada per qualsiasi motivo il Consiglio di amministrazione che l'ha nominata. Alla direzione è assicurata piena autonomia nella elaborazione dei programmi e nella scelta dei quadri artistici. Essa partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto al voto.

## ART. 11.

È costituito il Comitato di coordinamento nazionale dell'attività dei teatri a gestione pubblica. Esso è composto dalle direzioni di tutti i teatri a gestione pubblica.

## ART. 12.

Ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, sono considerati teatri di ricerca e di sperimentazione quei teatri che si dedicano a ricerche di nuovi linguaggi e alla formazione di gruppi omogenei di artisti a livello professionale.

L'accertamento dei relativi requisiti artistici, tecnici ed organizzativi è demandato al Ministero per il turismo e lo spettacolo, che delibera su parere vincolante della Commissione centrale per il teatro.

Ai teatri di ricerca e di sperimentazione che ne avranno fatto domanda, il Ministero del turismo e dello spettacolo erogherà contributi di avvio in base ad una classifica elaborata dalla Commissione centrale per il teatro. Detti contributi saranno versati tre mesi prima dell'inizio della stagione teatrale. Entro due mesi dalla fine della stagione teatrale verranno concessi, con le modalità previste dall'articolo 15, comma quarto, ulteriori contributi.

## ART. 13.

Sono considerati teatri universitari quegli organismi istituiti nell'ambito di ciascuna università, che svolgano, mediante complessi composti prevalentemente da studenti, un'attività intesa all'educazione teatrale degli studenti stessi.

L'accertamento dei relativi requisiti culturali ed organizzativi è demandato al Ministero per il turismo e lo spettacolo, che delibera su parere vincolante della Commissione centrale per il teatro.

In favore dei teatri universitari sono previsti i contributi annuali di cui alla lettera h) del successivo articolo 15.

ART. 14.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, promuove un'ampia diffusione della cultura teatrale e della attività drammatica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Nell'assegnazione ai teatri a gestione pubblica dei contributi previsti dalla presente legge, si terrà particolarmente conto dell'attività da essi svolta in direzione della scuola e dell'università.

ART. 15.

I fondi per il sovvenzionamento delle attività teatrali sono costituiti:

1) dal 50 per cento della quota del 6,17 per cento del canone di abbonamento alle trasmissioni radiofoniche;

2) dal 50 per cento della quota del 2 per cento dei proventi lordi della RAI;

3) da un terzo della quota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla SIAE.

La ripartizione dei fondi globali dovrà essere stabilita in modo che almeno il 40 per cento sia a favore dei teatri a gestione pubblica. Sui fondi così ripartiti sono stabiliti i seguenti interventi:

a) contributi annuali ai teatri a gestione pubblica;

b) contributi percentuali sugli incassi lordi giornalieri realizzati da complessi teatrali ad iniziativa privata e da gruppi teatrali di ricerca e sperimentazione che dimostrino buona capacità professionale ed organizzativa e svolgano un'attività continuativa non inferiore a 2 mesi di recite;

c) un contributo per ciascuna novità assoluta italiana messa in scena da complessi teatrali ad iniziativa privata e replicata almeno dieci volte; detto contributo è maggiorato del 100 per cento per trenta repliche, del 500 per cento per cinquanta repliche in almeno due città e dell'800 per cento per cento repliche in almeno quattro città. Per le riprese di opere di autore italiano la cui prima rappresentazione in pubblico sia avvenuta da non oltre venti anni i contributi sono ridotti del 50 per cento;

d) premi di qualità da attribuirsi, al termine dell'attività stagionale, e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, ai complessi teatrali ad iniziativa privata e ai gruppi di ricerca e sperimentazione che abbiano particolarmente contribuito, attraverso il livello

qualitativo degli spettacoli presentati, alla diffusione della cultura teatrale e dell'attività drammatica. L'entità dei premi viene stabilita tenendo conto della validità delle opere rappresentate, del numero di recite di lavori italiani, del numero degli scritturati e della qualificazione professionale dei principali attori, del numero delle rappresentazioni effettuate in centri d'Italia meridionale e insulare, delle attività integrative volte alla promozione del pubblico;

e) contributi speciali a complessi teatrali ad iniziativa privata che, oltre a possedere tutti i requisiti sopra citati, facciano capo ad attori altamente qualificati. Detti complessi debbono presentare carattere di eccezionale importanza per qualità di attori, direzione artistica, repertorio, consistenza organizzativa ed impegni biennali dei principali interpreti, nonché svolgere attività recitative per almeno sei mesi dando adeguato rilievo alla produzione nazionale. I contributi speciali sostituiscono quelli di cui alle precedenti lettere b) e c) e dei premi di cui alla lettera d). I contributi speciali vengono erogati per il 70 per cento per la stagione in corso e per il 30 per cento all'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo da parte della Commissione centrale per il teatro;

f) premi di qualità al termine dell'attività stagionale e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, ai complessi teatrali ad iniziativa privata costituiti in forma cooperativa. L'entità di tali premi viene stabilita tenendo conto degli elementi indicati alla precedente lettera d);

g) contributi forfettari ai complessi teatrali ad iniziativa privata non ammessi ai contributi percentuali, per un ammontare complessivo non superiore a 40 milioni;

h) contributi annuali ai teatri universitari;

i) contributi annuali a gruppi teatrali di ricerca e di sperimentazione, non dipendenti da teatri a gestione pubblica;

l) contributi annuali a consorzi per l'esercizio di teatri comunali che realizzino programmi teatrali coordinati e di elevato livello artistico e culturale.

La concessione dei premi di qualità, di cui alla lettera d), e dei contributi speciali, di cui alla lettera e) è subordinata alla esecuzione del 50 per cento delle repliche in città che non siano Roma e Milano ed a un controllo sui bilanci effettuato dalla Commissione centrale per il teatro.

L'entità dei contributi di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l) del presente articolo

viene stabilita dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere vincolante della Commissione centrale per il teatro.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno fissate con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sulla base di un punteggio e di una proporzionalità al punteggio stesso. Secondo tali modalità, la Commissione centrale per il teatro, valutando i requisiti previsti dalla presente legge, stabilirà anno per anno, entro il 31 maggio, una graduatoria di merito, motivando il proprio voto.

Con decreto da emanarsi entro il 30 giugno, verrà stabilita la misura dei contributi percentuali. In ogni caso il contributo per rappresentazioni di opere drammatiche di autore italiano sarà di entità almeno doppia di quella fissata per rappresentazioni di opere di autore straniero.

ART. 16.

Le commedie musicali, le riviste, gli spettacoli di teatro *cabaret* che rispondono a requisiti culturali ed artistici sono equiparati agli spettacoli di prosa ai fini delle provvidenze della presente legge. Il giudizio di merito viene espresso dalla Commissione centrale per il teatro.

ART. 17.

Per le rappresentazioni drammatiche di opere originali di autore italiano, comprese le opere dialettali e le riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, le traduzioni di opere latine, nonché i rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane e straniere, è concesso a favore dell'esercente del teatro un abbuono nella misura del 10 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono è corrisposto all'esercente del teatro all'atto del versamento alla SIAE dei diritti erariali introitati per le rappresentazioni di cui sopra e non può formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 18.

Allo scopo di coordinare le attività con quelle svolte — nel settore della prosa — dalla RAI-TV, è istituito un Comitato così composto:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro;

b) due rappresentanti della RAI-TV, nominati dal Comitato direttivo dell'Ente;

c) due rappresentanti dei teatri a gestione pubblica nominati dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 11;

d) due critici drammatici, nominati dall'Associazione di categoria.

#### ART. 19.

È istituita presso la Banca nazionale del lavoro, una sezione autonoma per il credito teatrale. Il fondo di dotazione della sezione è fissato di 400 milioni di cui 350 conferiti mediante versamento dello Stato e 50 conferiti mediante versamento della Banca nazionale del lavoro.

Presso la stessa Sezione, è istituito un fondo speciale costituito da versamenti dello Stato di un miliardo l'anno per la durata di 10 anni, per la concessione di mutui decennali per il finanziamento dei lavori concernenti la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale teatrali. La priorità della concessione dei suddetti contributi sarà data ai comuni del Mezzogiorno che intendano costruire sale teatrali a gestione pubblica ed ai comuni che intendano ampliare e ammodernare i teatri a gestione pubblica o estenderne la rete. I suddetti mutui possono essere concessi anche all'Ente teatrale italiano.

#### ART. 20.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito teatrale presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) tre rappresentanti delle direzioni dei teatri a gestione pubblica, designati dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 11;

e) due rappresentanti dei complessi teatrali a gestione privata, designati dall'associazione di categoria;

f) un rappresentante dell'esercizio teatrale a gestione pubblica, designato dall'associazione di categoria;

g) un rappresentante dell'esercizio teatrale a gestione privata, designato dall'associazione di categoria;

h) due critici drammatici, designati dalla associazione professionale;

*i*) due rappresentanti degli autori drammatici, designati dall'associazione professionale;

*l*) due rappresentanti dei registi teatrali, designati dall'associazione professionale;

*m*) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo;

*n*) un rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il credito teatrale;

*o*) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

#### ART. 21.

L'Ente teatrale italiano (ETI) ha i seguenti compiti:

*a*) gestione e programmazione di sale teatrali, al fine di favorire l'incremento delle attività teatrali nell'intero territorio della Repubblica - e particolarmente nelle zone teatralmente depresse - anche procedendo allo acquisto, costruzione, restauro e adattamento di immobili destinati o da destinare ad uso teatrale;

*b*) istituzione di teatri a gestione pubblica nelle regioni ove, nei primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora costituiti. Per tale compito lo ETI può usufruire dei contributi del Ministero del turismo e dello spettacolo anche in mancanza dei contributi degli Enti locali;

*c*) concessione delle sale e dei fondi di gestione, sotto forma di appalto triennale, da assegnarsi per pubblico concorso a compagnie drammatiche a carattere stabile che, per l'eccezionale valore dei loro quadri artistici e dei loro programmi, assumano un valore nazionale o possano dare un contributo importante alla valorizzazione del repertorio italiano sia in lingua che dialettale;

*d*) realizzazione di idonee iniziative per l'incremento e la diffusione del repertorio drammatico contemporaneo, promuovendo, se del caso, speciali formazioni teatrali a carattere sperimentale per la selezione e la valorizzazione di giovani autori;

*e*) collocamento all'estero di opere drammatiche italiane, facilitandone l'allestimento da parte di complessi stranieri, con la concessione di apposite provvidenze;

*f*) attuazione di scambi di opere, di complessi e di singoli artisti tra l'Italia e i paesi stranieri, anche in attuazione di accordi culturali;

g) ogni altra iniziativa tendente allo sviluppo del teatro drammatico nazionale in Italia e all'estero.

L'Ente teatrale italiano elaborerà la sua programmazione sentito il parere della Commissione centrale per il teatro.

## ART. 22.

Metà dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano viene eletta dai comuni ove hanno sede le sale teatrali gestite dall'ente stesso. Lo statuto dell'Ente, che sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà fissare i criteri di assoluta democraticità nella elezione delle cariche e nella realizzazione dei compiti indicati nel precedente articolo. Lo statuto indicherà anche in quali forme verrà esercitato un pubblico controllo sull'attività svolta dall'Ente stesso.

## ART. 23.

L'Ente italiano scambi teatrali, istituito con regio decreto-legge 1937, n. 456, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 382, e l'Istituto nazionale del dramma antico, costituito con regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767, e riordinato con legge 2 febbraio 1939, n. 397, sono soppressi. Le attività e le passività dei predetti enti sono trasferite all'Ente teatrale italiano, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale dell'Ente italiano scambi teatrali e quello dell'Istituto nazionale del dramma antico che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in servizio da almeno un anno è trasferito alle dipendenze dell'Ente teatrale italiano.

I compiti finora svolti dall'Istituto del dramma italiano, riconosciuto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 347, sono demandati all'Ente teatrale italiano.

## ART. 24.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per il teatro, può concedere sul fondo di cui all'articolo 15 speciali contributi per la realizzazione all'estero di manifestazioni teatrali di prosa progettate da teatri a gestione pubblica e da complessi teatrali ad iniziativa privata ammessi

alle provvidenze previste dallo stesso articolo 15.

Per i pareri di cui al comma precedente la Commissione centrale per il teatro è integrata dal direttore generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

ART. 25.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per il teatro, può concedere, sul fondo di cui all'articolo 15, speciali contributi per la realizzazione, durante il periodo estivo, in città capoluogo di provincia o in località di interesse turistico, di spettacoli teatrali di prosa a carattere straordinario, alla cui realizzazione concorrano amministrazioni comunali, Enti provinciali per il turismo, Aziende di soggiorno od altre istituzioni pubbliche.

Le modalità per la concessione di detti contributi sono fissate, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per il teatro.

ART. 26.

Al fine di favorire la diffusione del teatro drammatico, i teatri a gestione pubblica e i complessi ad iniziativa privata, i teatri di ricerca e di sperimentazione, i teatri universitari, nonché i comitati ed enti promotori di manifestazioni straordinarie e rassegne, sovvenzionate dallo Stato, devono porre in vendita un numero di biglietti a prezzo ridotto per ciascuno degli spettacoli in cartellone, proporzionale alle rappresentazioni effettuate.

ART. 27.

Ai fini della formazione di nuovi quadri artistici e tecnici, i teatri a gestione pubblica possono istituire corsi o scuole professionali.

ART. 28.

Il Ministero per il turismo e lo spettacolo devolgerà annualmente, sentito il parere della Commissione centrale per il teatro, la somma di lire 2 miliardi, iscritta nel proprio bilancio:

a) per la concessione di contributi a favore dell'Ente teatro italiano;

b) per la concessione di contributi:

1) alla Biennale di Venezia per la realizzazione del *Festival* internazionale del teatro di prosa;

2) all'Accademia nazionale di arte drammatica per l'esecuzione di saggi e di esercitazioni finali;

c) per la concessione di contributi a favore di iniziative intese ad incrementare il teatro per ragazzi;

e) per la concessione di contributi a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione e all'incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria;

f) per la concessione di contributi ad attività intese a promuovere la diffusione della cultura teatrale nell'ambito della scuola primaria e secondaria;

g) per le maggiori facilitazioni tariffarie, per trasporto di complessi teatrali di prosa o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali e attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti.

ART. 29.

I provvedimenti relativi alla concessione di contributi sui fondi di cui agli articoli 15 e 28 sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 30.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di contributi e premi previsti negli articoli precedenti, la ritenuta d'acconto di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

ART. 31.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale teatrali, nonché l'ampliamento di sale già in attività, non sono soggette ad alcuna autorizzazione da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 32.

Alla copertura degli oneri di lire 350 milioni e di lire 2 milioni, previsti rispettivamente dall'articolo 15 e dall'articolo 28 si provvederà, per l'esercizio 1968, mediante riduzioni dello stanziamento iscritto nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968, per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 33.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione con la regolamentazione delle modalità relative alla concessione ed alla liquidazione delle provvidenze.

ART. 34.

Le norme di cui al regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423, all'articolo 21 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, ed al decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, sono abrogate per quanto riguarda la destinazione e le modalità di erogazione dei fondi da esse previsti a sostegno del teatro drammatico.

Sono abrogati altresì il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 193, ed il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.